

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4217 del 28/10/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SAGOM RUBBER SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA DA REALIZZARE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4332 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **SAGOM RUBBER SRL** - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA DA REALIZZARE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 03/06/2016 e acquisita dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/7053 del 10/06/2016 - **Pratica SinaDoc n. 18474/2016** - dalla Ditta **Sagom Rubber srl** (C.F./P.IVA 02520920394), avente sede legale in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 e attività di produzione e lavorazione gomma da realizzare in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 52/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (Legge n. 447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **17474/2016**, emerge che:

- La Ditta Sagom Rubber srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 03/06/2016 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per l'attività di produzione e lavorazione gomma da realizzare in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- vista la integrazione volontaria presentata dalla Ditta e acquisita dalla SAC con PGRA 2016/7404 del 16/06/2016 con la quale è stata trasmessa copia del bonifico per gli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 03/06/2016 (PGRA 2016/7053) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario richiedere integrazione documentale (PGRA 2016/7617);
- vista la successiva richiesta di integrazioni formulata da HERA SPA (PGRA 2016/9088) e inoltrata dall'azienda in data 26/09/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la convocazione della Conferenza dei Servizi;

POSTO comunque che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta

mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2016/7829) per le emissioni in atmosfera;
- Parere del Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2016/10382) per la valutazione di impatto acustico;
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, comprensivo del parere di conformità urbanistica e parere per l'impatto acustico (PGRA 2016/13311);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Sagom Rubber srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Sagom Rubber srl (C.F./P.IVA 02520920394)**, avente sede legale in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 e attività di produzione e lavorazione gomma da realizzare in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

La Ditta Sagom Rubber srl ha presentato domanda per un nuovo impianto con emissioni in atmosfera provenienti dalla produzione e lavorazione gomma da realizzare in Comune di Cotignola, Via Pilastrino; Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione e di seguito vengono riassunte:

- Estrusione, magliatura e taglio manicotti in tre impianti di trafilatura: i gas ed i vapori che si genereranno da questi impianti saranno aspirati e convogliati in atmosfera dando origine alle emissioni **E1 “Trafila manicotti 1”**, **E2 “Trafila manicotti 2”** ed **E3 “Trafila manicotti 3”**;
- Vulcanizzazione manicotti a mezzo di quattro autoclavi a vapore diretto: il vapore impiegato viene generato da una caldaia per produzione vapore, alimentata a metano. Dal funzionamento della caldaia, per la produzione di vapore, si genereranno pertanto i fumi derivanti dalla combustione del gas metano dando origine alla emissione **E4 “Impianto di produzione vapore a metano”**. Su ciascuna autoclave sarà posizionato un impianto di aspirazione per convogliare in atmosfera i gas ed i vapori che fuoriescono dalle macchine, alla loro apertura, per l'estrazione dei pezzi vulcanizzati e si originano le emissioni **E5a/b/c “Vulcanizzazione in autoclave 1”**, **E6a/b/c “Vulcanizzazione in autoclave 2”**, **E7a/b/c “Vulcanizzazione in autoclave 3”**, **E8a/b/c “Vulcanizzazione in autoclave 4”**. Parte del vapore condensato viene raccolto in una cisterna da 6.000 litri al fine di recuperarne il calore da utilizzare per il riscaldamento dei locali aziendali. Attraverso un sistema di degasaggio, posizionato sulla caldaia a vapore, verranno eliminati in atmosfera i gas e gli incondensabili presenti nel vapore condensato.
- Lavaggio manicotti in due impianti ad immersione in acqua calda, per rimozione residui di lubrificanti di ausilio per “calzatura” manicotti su mandrini sagomati di vulcanizzazione. Le fumane che si produrranno durante il lavaggio saranno convogliate in atmosfera nei punti di emissione **E10 – E11 “Lavaggio manicotti”**.
- Eventuale cottura in forno elettrico di post-curing (solamente per manicotti di alcune mescole): sarà installato un impianto di aspirazione al fine di convogliare in atmosfera i vapori ed i gas che si generano durante la lavorazione. Pertanto da questa lavorazione avrà origine l'emissione **E12 “Cottura post-curing”**;
- lavorazioni di finitura (asolatura, timbratura, serigrafia, montaggio guaina, nastratura): sulle cinque postazioni in cui viene effettuato lo stampaggio su gomma, saranno installate cappe di aspirazione per convogliare in atmosfera in gas ed i vapori che si producono durante le lavorazioni e daranno origine alle emissioni **E13 – E14 – E15 – E16 – E17 “Stampaggio su gomma”**.

Limiti di emissione:

I limiti di emissione che la Ditta Sagom Rubber srl – Stabilimento di Cotignola - è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - TRAFILA MANICOTTI 1

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 - TRAFILA MANICOTTI 2

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 - TRAFILA MANICOTTI 3

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 - GENERATORE DI VAPORE A METANO

Portata massima	4600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5a - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 1

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5b - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 1

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5c - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 1

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6a - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 2

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6b - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 2

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6c - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 2

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7a - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 3

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7b - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 3

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7c - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 3

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8a - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 4

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8b - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 4

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8c - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE 4

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 - DEGASATORE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

PUNTO DI EMISSIONE E10 – LAVAGGIO MANICOTTI AD IMMERSIONE IN ACQUA CALDA

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E11 – LAVAGGIO MANICOTTI AD IMMERSIONE IN ACQUA CALDA

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E12 – FORNO ELETTRICO

Portata massima	8800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	5	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

La Ditta è tenuta ad installare idonei sistemi di abbattimento (scrubber) sulle emissioni: E5,E6,E7,E8 – autoclavi -; sulla emissione E9 – recupero condense degli sfiati delle autoclavi – e sulla emissione E12 – Forno di cottura

PUNTO DI EMISSIONE E13 – STAMPAGGIO 1

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

PUNTO DI EMISSIONE E14 – STAMPAGGIO 2

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

PUNTO DI EMISSIONE E15 – STAMPAGGIO 3

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

PUNTO DI EMISSIONE E16 – STAMPAGGIO 4

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

PUNTO DI EMISSIONE E17 – STAMPAGGIO 5

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	100	°C

Prescrizioni:

1. Per **tutti** i punti di emissione sopraindicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici per un periodo di 10 giorni a partire dalla data di messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della

postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **La Ditta è tenuta ad installare idonei sistemi di abbattimento (scrubber) sulle emissioni: E5,E6,E7,E8 – autoclavi -; sulla emissione E9 – recupero condense degli sfiati delle autoclavi – e sulla emissione E12 – Forno di cottura, prima della messa a regime degli impianti.**
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **31/12/2017**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC ARPAE la messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al punto 1) sopracitato;
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati. In proposito per i gruppi di emissioni che presentano caratteristiche analoghe e stesse tipologie di inquinanti, vengono individuati i punti rappresentativi da sottoporre ad autocontrollo analitico annuale ai fini della verifica della funzionalità anche delle altre emissioni. I punti di emissioni su cui effettuare l'autocontrollo analitico annuale, sono i seguenti:**

Gruppi omogenei di emissioni	Punto di emissione significativo
E1,E2,E3 – Trafila manicotti 1,2,3	E1
E5a, E5b, E5c – Autoclave 1	E5a
E6a, E6b, E6c – Autoclave 2	E6a
E7a, E7b, E7c – Autoclave 3	E7a
E13,E14,E15,E16 – Stampaggio su gomma	E13

Per il punto di emissione E9 – Degasaggio – la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico con frequenza annuale. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.
- Le manutenzioni da effettuare all'impianto termico (E4), con frequenza almeno annuale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA

Condizioni:

- La Ditta svolge attività di produzione, lavorazione, assemblaggio, trasformazione e relativa vendita di prodotti in gomma, plastica e relativi derivati, di termoplastici, di termoindurenti, metallici, ferrosi e non ferrosi e le acque reflue sono costituite da acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e recapitano nella rete fognaria pubblica;
- Le acque reflue sono costituite dalle acque derivanti dal sistema di raffreddamento trafile, dal generatore di vapore e da acque di lavaggio provenienti da lavatrici e che le acque reflue industriali, prima dello scarico, vengono inviate in due vasche disoleatrici dotate di filtri oleoassorbenti e filtro a coalescenza e dopo tale trattamento vengono scaricate in pubblica fognatura previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento individuato in planimetria con S1;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.


La planimetria della rete fognaria (Tavola IM7 del 11/04/2016) con indicato il pozzetto di prelevamento, viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni.

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **trafilatura manicotti in gomma unitamente allo scarico condensa scambiatore di calore** indicato in planimetria con **S1**;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- **Entro tre mesi** dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Successivamente **con cadenza almeno annuale**, dovrà essere eseguito un campionamento rappresentativo delle acque reflue scaricate che attesti la conformità alla sopracitata Tabella 2 del Regolamento comunale. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati annualmente.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **disoleatori**;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza- Bassa Romagna;

- HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni;**
- I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.